

U

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Aspetto del Territorio ed Enti Locali

Prot. n. 64/616

V

Bari, li 4/3/80

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: d.d.l. Modifica alla L.R. 20/12/73, n. 26, recante - "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il disegno di legge in oggetto, esaminato ed approvato all'unanimità dalla 1 Commissione nella seduta del 27/2 u.s..

Relatore in Aula sarà il presidente prof. Marcello Rizzo.
Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(prof. Marcello Rizzo)
d'ordine

Marcello Rizzo

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 616
Data 4/3/80

*nota
per corso*

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20/12/1973, N. 26, RECANTE "NORME
IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI"

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

. Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la L.R. n. 26 del 20/12/1973, recante norme in materia di circoscrizioni comunali, al 1 comma dell'art. 2 - intitolato costituzione di nuovi Comuni - stabilisce che una o più frazioni possono essere erette in Comune autonomo purchè abbiano una popolazione di n. 2.000 abitanti residenti.

Il dibattito che in questi ultimi anni si è sviluppato intorno al tema delle autonomie locali ha rilevato un diffuso giudizio sfavorevole nei confronti dei Comuni piccolissimi i quali, è evidente, non possono avere i mezzi sufficienti per far funzionare efficacemente i pubblici servizi. Appare opportuno quindi evitare, che, in attesa della riforma generale, si comprometta ulteriormente la situazione con la creazione di minuscole entità per cui si reputa corretto introdurre nella legislazione regionale il limite minimo di 5.000 abitanti per l'erezione in Comune autonomo di una frazione, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. n. 616/77.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

Art. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20/12/1973, n. 26 è sostituito dal seguente:

Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del comune cui appartengono.

E' necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

~~Art. 2~~

~~La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.~~